

A

Decreto federale sul finanziamento della formazione professionale negli anni 2008–2011

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 59 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002² sulla
formazione professionale (LFPr);

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 2007³,

decreta:

Art. 1

¹ Per gli anni 2008–2011 è stanziato un limite di spesa di 2327,9 milioni di franchi per i contributi secondo l'articolo 52 capoverso 2 LFPr e gli impegni contratti secondo il diritto anteriore.

² L'importo è ripartito nel modo seguente:

2008: 509,4 milioni di franchi;

2009: 545,4 milioni di franchi;

2010: 604,4 milioni di franchi;

2011: 668,7 milioni di franchi.

Art. 2

¹ Per gli anni 2008–2011 è stanziato un credito d'impegno di 270,7 milioni di franchi per i contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 LFPr.

² Con il credito d'impegno possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 3

Per gli anni 2008–2011 è stanziato un limite di spesa di 109,6 milioni di franchi per coprire il fabbisogno finanziario dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFPF).

¹ RS 101

² RS 412.10

³ FF 2007 1131

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.